



**RADIO
PARLAMENTARE**
PERCORSO CONSAPEVOLE

STATUTO

Associazione di promozione sociale e impegno politico “Radio Parlamentare”

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1.E' costituita, in conformità a quanto previsto dal Codice civile, dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa nazionale in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale e d'impegno sociopolitico denominata "Radio Parlamentare", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
- 2.L'Associazione “Radio Parlamentare”, di seguito denominata Associazione, ha sede legale in Roma in Largo della Fontanella di Borghese, 84.
- 3.Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto

- 1.L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
- 3.L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 4.L'Associazione può aprire, su delibera del Consiglio direttivo, sezioni sul territorio nazionale e sul territorio dell'Unione Europea. Le singole sezioni saranno gestite da un rappresentante votato a maggioranza dal Consiglio direttivo. Il rappresentante risponderà direttamente al Presidente per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 3 - Efficacia dello Statuto

- 1.Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 – Finalità

I principi su cui si fonda l'agire dell'Associazione sono contenuti nel Manifesto "Percorso consapevole", sottoscritto da ogni socio e vincolante per la vita associativa, sono ispirati:

- a) al pensiero biocentrico e antispecista
- b) alla visione sistemica e relazionale del Sistema Vita

Essi rappresentano i presupposti etici su cui è basato l'attivismo dell'Associazione, volto:

- a) alla divulgazione della conoscenza sistemica e multidisciplinare su tutto il territorio nazionale;
- b) al perseguimento della piena consapevolezza dell'agire di ogni individuo nella sua dimensione sociale, esistenziale e planetaria;
- c) alla promozione dell'etica della responsabilità, della cultura dei doveri e della pratica dell'altruismo;
- d) alla pacificazione tra gli esseri viventi, i popoli e i diversi gruppi sociali;
- e) al riconoscimento del diritto alle opportunità educative e lavorative, all'affrancamento da forme di povertà sociali e culturali, alla ricerca di una migliore qualità della vita e della felicità esistenziale;
- f) a contribuire allo sviluppo di una cultura sociale e politica, alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, ad una maggiore conoscenza dei processi politici e delle dinamiche internazionali e geopolitiche, alla valorizzazione delle Istituzioni parlamentari, nazionali ed europee.

Articolo 6 – Attività

1. Per il perseguimento delle finalità sociali, descritte all'articolo 5, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale per la:

- a) promozione di campagne d'informazione, attività divulgative, scuole di formazione, per rafforzare la cultura della legalità e dei principi democratici, educando al senso civico e alla partecipazione attiva alla vita politica nazionale ed europea;

b) promozione una maggiore sinergia tra la società civile e le Istituzioni parlamentari, nazionali ed europee, per stimolare un processo decisionale più consapevole, fondato sulla conoscenza e la valorizzazione delle competenze;

c) promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità; all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in un'ottica di consapevolezza della finitezza delle risorse naturali del Pianeta; al rispetto e al riconoscimento del diritto alla vita di tutte gli esseri viventi;

d) divulgazione della conoscenza scientifica, come strumento per comprendere i cambiamenti sociali, politici ed economici, anche attraverso la diffusione di studi e ricerche scientifiche;

e) promozione di iniziative atte a favorire un consumo critico, consapevole e socialmente solidale, promuovere la finanza etica e la tutela dei diritti dei consumatori;

f) promozione di attività volte a favorire l'integrazione tra Paesi membri dell'Unione europea, anche attraverso iniziative di interscambio culturale, rafforzando la comprensione reciproca tra popoli;

g) promozione di attività e servizi per lo sviluppo e la modernizzazione del sistema economico del Paese, volte al perseguimento di un'economia sostenibile, più equa e digitale, a stimolare una nuova visione manageriale resiliente ed etica, anche attraverso politiche di internazionalizzazione e di cooperazione con Paesi Terzi e in via di sviluppo;

h) favorire lo sviluppo di politiche e programmi di rigenerazione urbana e innovazione sociale, per aumentare la resilienza dei territori, in un'ottica di sostenibilità, accessibilità, contrasto alla povertà educativa, economica e alla emarginazione sociale;

i) promozione iniziative volte a favorire una corretta educazione digitale, per un utilizzo consapevole degli strumenti digitali e dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società;

j) promozione di iniziative e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in transizione e disoccupati, attraverso percorsi formativi orientati all'individuazione di nuove competenze, nonché al miglioramento dei rapporti tra lavoro e vita privata;

k) promozione di politiche volte a favorire l'integrazione culturale e l'inclusione sociale di migranti e rifugiati, anche attraverso l'attivazione e la gestione di centri interculturali e di servizi di mediazione sociale.

2. L'Associazione persegue e realizza gli scopi sociali e quanto descritto al comma 1, avvalendosi dell'emittente radiofonica e televisiva, denominata "Radio Parlamentare", ad essa collegata, che svolge attività d'informazione di interesse generale.

3. Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, tra cui:

a) organizzare eventi, convegni, laboratori, festival, manifestazioni, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione e informativi, di orientamento professionale, degustazioni, presentazioni di libri, concorsi, incontri con le Istituzioni e la stampa, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, missioni internazionali, congressi, viaggi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, culturale, turistico e del tempo libero;

b) aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari a quelli dell'Associazione;

c) svolgere attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale, opuscoli, libri e periodici, radio e televisione, anche con strumenti informatici, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini seguiti dalla Associazione;

d) organizzare attività didattiche e gruppi di lavoro per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

e) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sezioni territoriali in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

g) raccolta firme, attività di sensibilizzazione e ricorso agli strumenti di democrazia diretta previsti dal nostro ordinamento;

h) gestione diretta o indiretta di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale a favore di persone anziane, disabili e minori, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici e con realtà private;

i) realizzazione e gestione di interventi sociali, culturali ed educativi, formativi e riabilitativi, di prevenzione, di formazione e orientamento rivolti ai cittadini;

j) consulenze per conto di soggetti pubblici o privati, per la progettazione di servizi socio-assistenziali complessi;

k) consulenze, formazione ed assistenza tecnica ad enti pubblici nella programmazione e pianificazione di interventi nel settore delle politiche sociali e ambientali;

l) attivazione e gestione di case-famiglia e comunità di accoglienza per minori a rischio in condizioni di forte disagio, che garantiscono ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa;

m) gestione e organizzazione di biblioteche pubbliche e private;

n) gestione di teatri, attività culturali e di spettacolo, ristorazione, impianti sportivi, attività turistiche, ambientali, canili, rifugi per animali e ricreative anche come strumento per il recupero sociale;

o) attivazione e gestione di centri interculturali e di servizi di mediazione sociale e dei conflitti;

p) gestione e conduzione di beni mobili e immobili concessi in uso a qualsiasi titolo da enti Pubblici, compresi quelli confiscati alle organizzazioni criminali;

q) attivazione e gestione di attività di scambi internazionali e di mobilità europea al fine di promozione la cultura giovanile.

4.L'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, può avvalersi della collaborazione di Enti locali o altro tipo di associazioni, società, organizzazioni pubbliche o private nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

5. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

6.L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Legge.

Articolo 7- Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Articolo 8 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 10 - Volontari

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 12 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) Assemblea dei soci
 - b) Consiglio direttivo
 - c) Presidente
 - d) Organo di revisione

Articolo 13 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Articolo 17 - Struttura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal VicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio difettivo designate dalla stessa Assemblea.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 18 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un VicePresidente.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le preventive possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successive dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il VicePresidente;

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 19 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Non ci sono limiti di mandato.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore cantabile iscritto al relativo registro.

Articolo 21 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22 - Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 25 - Bilancio sociale

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Articolo 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, sono deliberate dal Consiglio direttivo, sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante. Il Consiglio direttivo ne determina le modalità di attuazione.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 28 - Personale retribuito

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposite regolamenti adottati dal Consiglio direttivo.

Articolo 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 30 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 31 - Assicurazione Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 33 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.